Il CdA dell'università di Catania, presieduto dal rettore, ha prodotto il documento "linee guida comportamentali nel caso di apertura di procedimenti disciplinari". Si tratta di una specie di vademecum per inquisitori nel quale si stabilisce che nel caso di un provvedimento disciplinare – la cui iniziativa spetta al rettore, come previsto dall'art. 10 della legge 240/2010 – si debbano evitare "interferenze esterne" che incidano sul collegio di disciplina dell'ateneo, sempre previsto, anch'esso, dalla legge 240. E quali sarebbero queste interferenze esterne? "I pubblici dibattiti, [...] assemblee di docenti", il coinvolgimento di "organi istituzionali o, finanche, organi di informazione". Non avremmo mai pensato di leggere, in un documento prodotto dall'organo di governo di un'università pubblica, che un pubblico dibattito o un'assemblea di docenti o il coinvolgimento di organi di informazione, fossero "interferenze esterne" su un procedimento che deve valutare se un dipendente abbia o no commesso un illecito disciplinare. Molto pianamente, si chiama libertà di espressione (art. 21 della Costituzione), al pari del dibattito che si apre durante un processo penale (pubblico per definizione) e che leggiamo sulla stampa o che osserviamo alla televisione.

(Fonte: FQ e Roars 07-10-2012)